

XVII legislatura

**Schema di decreto legislativo recante
disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
177, in materia di razionalizzazione
delle funzioni di polizia e
assorbimento del Corpo forestale
dello Stato**

(Atto del Governo n. 451)

Ottobre 2017
n. 192



servizio del bilancio
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2017). Nota di lettura, «Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto del Governo n. 451)». NL192, ottobre 2017, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (Oggetto)	1
Articolo 2 (Modifiche al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).....	2
Articolo 3 (Modifiche alla legge 23 marzo 2001, n. 93)	8
Articolo 4 (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177).....	8
Articolo 5 (Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177).....	9
Articolo 6 (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177).....	10
Articolo 7 (Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177).....	11
Articolo 8 (Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177).....	12

PREMESSA

Lo schema A.G. 451 viene predisposto in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", attraverso cui il Parlamento ha conferito la delega al Governo per l'adozione di provvedimenti correttivi ai decreti legislativi emanati in forza della medesima legge.

Il provvedimento interviene, in particolare, sul decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2016, n. 213, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", apportandovi le modifiche ed integrazioni necessarie in relazione alle esigenze emerse nel primo periodo successivo all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 177 del 2016.

In tal senso, il provvedimento interviene, altresì, su diverse disposizioni del Codice dell'ordinamento militare (C.O.M.) di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; le richiamate novelle - precisa il Governo nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto - appaiono necessarie sia in relazione a talune esigenze di coordinamento, sia per chiarire l'applicabilità di alcuni istituti tipicamente militari al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri.

Articolo 1 **(Oggetto)**

L'articolo si limita alla definizione dell'ambito di applicazione del provvedimento, ivi recandosi modifiche, correzioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e di assorbimento del Corpo forestale dello Stato di cui al decreto legislativo n. 177/2016.

La RT ribadisce che il contenuto del provvedimento è rivolto all'adeguamento delle vigenti disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni e di assorbimento del Corpo forestale dello Stato che, come noto, hanno interessato anche talune disposizioni del Codice dell'ordinamento militare, come novellate dal decreto legislativo n. 177 del 2016, in considerazione delle nuove funzioni derivanti dall'assorbimento delle funzioni e delle risorse del Corpo forestale dello Stato

In proposito, certifica che la disposizione in sé ha natura ordinamentale e pertanto non comporta oneri.

Al riguardo, ritenuto il tenore meramente definitorio del dispositivo, ivi qualificandosi l'ambito dell'intervento normativo, non ci sono osservazioni.

Articolo 2

(Modifiche al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

L'articolo apporta al Codice dell'ordinamento militare (C.O.M.) di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, alcune modificazioni, tra le quali in particolare:

1. modifica l'articolo 174-*bis*, per prevedere la modifica dell'attuale denominazione del "Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare" dell'Arma dei carabinieri in "Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari" (lettera b);

2. inserisce il nuovo comma 3-*bis* nell'articolo 1913 per prevedere l'esclusione dall'iscrizione alla Cassa di previdenza delle Forze armate del personale del Corpo forestale dello stato transitato nell'Arma dei carabinieri con meno di 6 anni dal congedo, nella considerazione che a tale personale non maturerebbe il diritto all'indennità supplementare di cui all'art. 1914 del Codice (lettera d).

La RT conferma che il dispositivo, nel suo complesso, incide sul Codice dell'Ordinamento militare (C.O.M.) attraverso interventi correttivi di disposizioni già novellate dal decreto legislativo n. 177 del 2016, e di altre disposizioni del Codice, al fine di assicurarne il coordinamento normativo. La relazione rileva poi che tali interventi sono necessari per conferire coerenza alle disposizioni relative alla riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri a seguito all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato con quelle previgenti.

In particolare, relativamente alle singole integrazioni predisposte, evidenzia sulle lettere a) e b) che:

1) a norma dell'articolo 174-*bis* del COM, di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è stata istituita nell'Arma dei carabinieri l'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare, con al vertice il "*Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare*": i) dipendente funzionalmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e alla tutela agroalimentare e forestale; ii) del quale "si avvale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo dicastero";

2) in relazione alle funzioni specialistiche da esso svolte, nel citato Comando di vertice sono confluiti i reparti istituiti con: i) decreto del Ministro dell'ambiente 11 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, che ha assunto la denominazione di "*Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente*", ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e che per effetto della presente disposizione assume la nuova denominazione di "*Comando carabinieri per la tutela ambientale*";

ii) decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n. 211, supplemento ordinario, che ha assunto la denominazione di "*Comando carabinieri politiche agricole e alimentari*", a norma dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, che per effetto della presente disposizione assume la nuova denominazione di "*Comando carabinieri per la tutela agroalimentare*".

In sintesi, le modifiche introdotte dallo schema conducono alla neo costituita Grande Unità, ridenominata in *Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari*, il rapporto di

dipendenza funzionale che tali Comandi di specialità, ad oggi, presentano con i Dicasteri di riferimento.

Inoltre, viene rivisitato l'articolo 174-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare, d'ora in avanti COM) e, conseguentemente, l'articolo 162 del COM stesso, recanti rispettivamente "*Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare*" e "*dipendenze dell'Arma dei carabinieri*".

La RT ribadisce che, per le stesse ragioni di coordinamento normativo, viene modificato anche l'articolo 828 del COM, recependo la nuova denominazione di Comando carabinieri per la tutela ambientale. Infine, è stato inserito anche il riferimento ai Comandi per la tutela forestale e per la tutela della biodiversità e dei parchi, quale completamento dei reparti deputati alle funzioni trasferite all'Arma dei carabinieri.

Inoltre, certifica espressamente che la novella non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alla lettera d) la RT ribadisce che, in linea con quanto già disposto dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244¹, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, con la norma si prevede l'introduzione del nuovo comma 3-*bis* nell'articolo 1913 del COM, la norma risponde allo scopo di evitare che sia iscritto d'ufficio alla Cassa di previdenza delle Forze armate il personale già appartenente al disciolto Corpo forestale dello Stato che sia transitato d'autorità nell'Arma dei carabinieri con un'anzianità di servizio (meno di sei anni dal congedo) tale da non avere diritto all'indennità supplementare di cui all'articolo 1914 del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Al riguardo, sulla lettera d), considerato che la norma è neutra sotto il profilo finanziario per il bilancio dello Stato e per la gestione della cassa previdenziale, non ci sono osservazioni.

Alla lettera e), l'integrazione all'articolo 2214-*quater* (*Transito del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri*), comma 4, è volta ad estendere l'istituto dell'ausiliaria al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma, ad eccezione degli Ufficiali e dei periti/revisori/operatori e collaboratori, per i quali è già previsto il limite di età di 65 anni.

La RT evidenzia che la modifica arrecata dall'art. 2214-*quater* concerne l'estensione dell'ausiliaria anche al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri, rappresentando che l'intervento non comporta alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, poiché lo stesso consiste in un'alternativa (a scelta dell'interessato) al cosiddetto "montante contributivo" di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, già previsto anche per detto personale antecedentemente all'assorbimento, in quanto forza di polizia a ordinamento civile.

¹ Sul punto, va segnalato infatti che già con il decreto legge D.L. n. 244 del 2016 (*proroga termini*), si è previsto che fino al 31 dicembre 2017 al personale del Corpo forestale dello Stato che transita nell'Arma dei Carabinieri e che matura il diritto al collocamento in quiescenza in un termine inferiore a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 1914 del D.Lgs. n. 66 del 2010 (ovvero almeno sei anni dall'iscrizione nei fondi previdenziali integrativi), non si applica l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 1913 del medesimo decreto legislativo.

In proposito, la relazione evidenzia che la novella non comporterebbe nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ivi trattandosi di norma alternativa all'istituto del c.d. "montante contributivo"², come sarebbe stato certificato recentemente dalla Ragioneria Generale dello Stato nella relazione tecnica del D.Lgs. n. 94 del 2017, di riordino dei ruoli delle Forze Armate, nell'ambito del quale è stata introdotta una norma speculare, diretta ad estendere al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica Militare l'istituto del "montante contributivo" (già previsto alternativamente per il personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza), come sistema alternativo all'ausiliaria.

La modifica normativa, inoltre, non incide, anzi conferma, il regime previdenziale goduto dal personale del CFS transitato nell'Arma (art. 18, comma 11, del D.Lgs. 177 del 2016), poiché è prevista la permanenza in "ausiliaria" per 5 anni e, comunque, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, escludendo, conseguentemente, dall'accesso all'istituto gli ufficiali ed i periti, revisori, operatori e collaboratori transitati nell'Arma, il cui limite di età per la cessazione dal servizio rimane fissato a 65 anni³, consentendo, invece, l'accesso al rimanente personale, che cessa dal servizio al compimento del sessantesimo anno di età.

In sintesi, la novella:

- mira quindi ad allineare tale personale (circa 5.840 persone) con il restante personale dell'Arma dei carabinieri, per il quale opera l'alternatività tra l'ausiliaria ed il cd. "moltiplicatore del montante contributivo";

- ha valore assolutamente "temporaneo", per il solo personale transitato, nella considerazione che coloro che sin dal 2017 vengono assunti nei vari ruoli dell'Arma per assolvere le funzioni forestali, godranno già della possibilità di scelta tra l'ausiliaria e il moltiplicatore del montante contributivo;

- non determina comunque anticipo del pensionamento e del trattamento di fine servizio, poiché, al pari del "moltiplicatore del montante contributivo", l'ausiliaria è opzionabile esclusivamente da parte del personale che cessa dal servizio per limiti di età.

Peraltro, l'assegnazione sul capitolo di bilancio 1392 (*"Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo di ruoli di spesa fissa. Indennità speciale e di ausiliaria"*) attestato al Ministero Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva), sul quale è imputata la spesa, nel 2017 per l'Arma dei carabinieri è pari a 41 milioni di euro (353.830.000 per tutte le Forze armate) ridotta, in sede di assestamento, di 11,5 milioni, proprio in considerazione della scarsa adesione all'ausiliaria, registrata progressivamente negli anni.

² L'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 prevede che "Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di ciò previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale del contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato."

³ L'articolo 992, comma t, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevede che "il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'articolo 909, comma 4."

Al riguardo, la RT riporta i dati di sintesi della spesa per l'ausiliaria, nonché quelli dei militari congedatisi per limiti di età nell'ultimo quinquennio:

Es. Fin.		SPESA
2012		€ 57.091.577,52
2013		€ 44.633.234,11
2014		€ 39.978.359,01
2015		€ 34.759.526,93
2016		€ 27.895.545,24
1° sem.	2017	€. 10.589.856,67

ANNO	CONGEDATI PER LIMITE ETÀ	AUSILIARIA		MULTIPLICATORE	
	N.	N.	%	N.	%
2014	215	102	47,44	113	52,56
2015	222	83	37,39	139	62,61
2016	253	94	37,15	159	62,85
2017*	360*	87*	24,17*	273*	75,83*

* Proiezione in base alla media dei primi otto mesi dell'anno

La RT conclude riferendo che alla luce degli elementi ivi riportati:

- è prevedibile un limitato ricorso all'istituto, nella considerazione della scarsa incidenza nella scelta dell'ausiliaria da parte del personale dell'Arma negli ultimi anni rispetto all'alternativo sistema del moltiplicatore del montante contributivo;

- non si registrerebbe nemmeno la necessità di un ipotetico rifinanziamento del citato capitolo destinato al trattamento di pensione provvisorio e indennità di ausiliaria, considerato che si dà luogo (proprio a causa della mancata adesione) al fenomeno contrario di riduzione in sede di assestamento del relativo capitolo di bilancio.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, occorre segnalare che gli stessi oneri *de quo*, riconducibili ad un diritto soggettivo "perfetto" per gli interessati beneficiari, investono chiaramente natura di cd. oneri "inderogabili" per il bilancio dello Stato (articolo 21, comma 5, lettera a) della legge di contabilità), come peraltro confermato dalla classificazione del capitolo richiamato dalla RT (1392 dello stato di previsione del Ministero della difesa) avente esplicita natura di spesa "obbligatoria" per il bilancio dello Stato.

Si ricorda che l'articolo 3, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165/1997, dichiara espressamente che la disciplina ivi prevista del "montante contributivo" opera in alternativa, previa opzione dell'interessato, per il personale delle Forze armate e per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e non anche per le Forze di polizia ad ordinamento cd. "civile", quale era il disciolto Corpo forestale dello Stato.

Pertanto, *in primis* per i profili di copertura, ne segue che l'asserita alternatività tra istituto dell'"ausiliaria" (articolo 992 C.O.M.) e del "montante contributivo" dichiarata dalla RT, come già prevista ai sensi della legislazione vigente anche per il Corpo forestale dello Stato, non sembrerebbe in realtà corrispondere alla lettera della norma, ragion per cui l'applicabilità dell'istituto citato alla platea ivi precisamente indicata dalla RT (5.840 unità transitate

nell'Arma dei carabinieri), relativamente al contingente del disciolto Copro forestale dello Stato transitato nell'Arma, non potrebbe ritenersi "già scontata" nell'ambito delle risorse che sono già previste ai sensi della legislazione vigente a valere del capitolo 1392, relativamente alla sola quota parte destinata al finanziamento dell'"ausiliaria" per l'Arma dei carabinieri (41 milioni di euro).

In proposito, venendo anche ai profili di quantificazione, occorre infatti evidenziare che sia i dati finanziari relativi alla spesa sostenuta per l'ausiliaria nel quinquennio 2012/2016 e 1° semestre 2017, che quelli relativi ai congedati per limiti di età nel quadriennio 2014/2017 (per tal ultimo anno, la platea è solo stimata dalla RT), interessano la spesa relativa all'"ausiliaria" che è stata sostenuta per i già appartenenti all'Arma dei carabinieri, restandone giocoforza preclusa la fruizione anche per i "forestali" transitati nell'Arma nell'ultimo anno.

Inoltre, sempre dal punto di vista metodologico, pur considerando che i dati attesterebbero che le opzioni per il regime di ausiliaria risultino esser state decrescenti, negli ultimi anni, rispetto alle opzioni per il "montante contributivo", ciò non dimostrerebbe in alcun modo che i "nuovi" oneri per l'accesso all'ausiliaria del personale del disciolto Corpo forestale dello Stato che sia transitato nell'Arma dei carabinieri possano essere sostenuti a valere delle sole risorse già previste ai sensi della legislazione vigente.

In definitiva, relativamente alla prevista possibilità, con la norma in esame, di accesso all'istituto dell'"ausiliaria" anche in favore del personale dell'ex Corpo forestale dello Stato, tutti gli elementi farebbero ritenere che ciò integrerebbe una ulteriore fattispecie d'oneri in connessione ad un ampliamento della platea dei possibili beneficiari, rispetto a quelle previste dalla legislazione vigente.

Ciò, va sottolineato, anche considerando che, in ogni caso, l'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità esclude espressamente la possibilità di certificare la neutralità di oneri di spesa rispetto agli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente, allorché si sia in presenza di nuovi o maggiori oneri che interessino componenti di spesa obbligatoria per il bilancio dello Stato.

Infine, in merito alla asserita neutralità della norma, che sarebbe stata confermata dal Dipartimento della R.G.S in occasione dell'esame dell'A.G. 396 recante "*Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate*", confluito nel decreto legislativo n. 94/2017, relativamente alla certificazione di neutralità⁴ dell'articolo 10, comma 2, dello schema, laddove si disponeva

⁴ In particolare, il dipartimento della R.G.S certificava ("bollinava") la RT annessa per cui in relazione all'articolo 10, comma 2, "la norma introduce una modifica all'articolo 3, comma 7, ultimo periodo del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 che, in materia di trattamento pensionistico, estende alle Forze armate l'applicabilità dell'istituto del "moltiplicatore", già prevista per le Forze di polizia ad ordinamento militare, in alternativa al collocamento in ausiliaria. Lo scopo della norma è, pertanto, quello di introdurre per il personale delle F.A, come già avviene per i Carabinieri, una norma che consenta una rivalutazione del montante contributivo. La modifica è volta ad armonizzare il sistema previdenziale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, garantendo trattamenti omogenei a tutto il personale che opera nel medesimo Comparto. In particolare, l'attribuzione dell'incremento del montante individuale contributivo assume, per il personale militare, carattere compensativo alla ulteriore riduzione dell'indennità di ausiliaria, risolvendo una condizione di iniqua disparità tra le due categorie di personale che, invero, per un mero principio di equità ed uguaglianza, non trova congrua giustificazione. Trattandosi di norma alternativa al trattamento di ausiliaria non presenta oneri aggiuntivi". Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, Atto di Governo n. 396, pagina 16 della RT ivi allegata.

un'integrazione all'articolo 3, comma 7, ultimo periodo del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che, in materia di trattamento pensionistico, estendeva anche agli appartenenti alle Forze Armate l'applicabilità dell'istituto del "moltiplicatore" contributivo, già previsto dalla normativa vigente, per le sole Forze di polizia ad ordinamento "militare" in alternativa al collocamento in "ausiliaria", sembra comunque utile riaffermare quanto a suo tempo segnalato in relazione a tale recente novella: ovvero, che "poiché la norma (estensione alle FFAA) pone le condizioni per un ampliamento della platea rispetto a quella prevista ai sensi della legislazione allora vigente, prevedendosi l'applicabilità alle FF.AA. di un istituto (montante contributivo) già previsto per altri comparti (sole Forze di polizia a ordinamento militare), la stessa "pone di per sé le condizioni per il formarsi di nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica"⁵.

Alla lettera f), viene integrato l'articolo 2247-ter C.O.M. (*Elementi di giudizio per l'avanzamento del personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri*), laddove dopo il comma 1, sono aggiunti i commi 1-bis e 1-ter in cui si dispone che, per l'anno 2016, la dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica sostituisce i documenti di valutazione previsti per la valutazione degli Ufficiali dei Carabinieri del "ruolo forestale iniziale".

La RT rappresenta che la normativa applicata al CFS stabiliva che la documentazione per valutare il personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del CFS venisse redatta con riferimento alla data del 31 dicembre di ogni anno e sottoposta all'esame degli organi preposti (Consiglio di amministrazione e Comitato di valutazione dirigenziale).

A partire dal 1° gennaio 2017, tuttavia, data di decorrenza dell'assorbimento del CFS, sono decadute le funzioni di tali organi collegiali.

Ciò ha determinato l'impossibilità di redigere ovvero revisionare i rapporti informativi e le schede di valutazione dirigenziale del personale transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

Alla luce della situazione creatasi e al fine di porre tutto il personale interessato in condizione di poter essere valutato a partire dal 2017 nella forza di polizia destinataria, è tecnicamente indispensabile evitare la valutazione dell'intero anno interessato alle procedure di transito. Il comma 1-bis dell'art 2247-ter del COM introdotto dal presente articolo (comma 1 lett. f) prevede pertanto la compilazione di un atto che attesti per l'anno 2016 esclusivamente gli incarichi svolti e documenti la continuità cronologica del servizio prestato nel periodo di riferimento. Il documento, identificato nel modello di dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, è riferito alla comune data del 1° gennaio 2017 ed è compilato, per tutti gli ufficiali, dal nuovo Comando posto al vertice dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare.

⁵ Inoltre, si affermava anche "quanto all'alternatività dell'istituto rispetto all'istituto dell'"ausiliaria", che ne assicurerebbe la compensazione dei relativi effetti finanziari, la citata compensazione andrebbe in ogni caso suffragata dalla illustrazione di dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità". Cfr. Nota di Lettura n. 177, pagina 37 e seguenti.

La RT rileva che il nuovo comma 1-ter dell'art. 2247-ter del C.O.M., estende l'applicazione delle medesime disposizioni anche al personale appartenente al restanti ruoli del CFS individuati dal decreto legislativo n. 177 del 2016 transitato nell'Arma dei carabinieri, nei soli casi disciplinati dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", nel quale è previsto l'intervento del Consiglio di amministrazione per la redazione della documentazione valutativa del rendimento.

Sottolinea, infine, che la novella non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, tenuto conto del tenore essenzialmente ordinamentale delle norme ivi richiamate, i cui effetti sono peraltro circoscritti alle valutazioni delle prestazioni professionali rese nel solo 2016 dagli appartenenti al disciolto Corpo forestale dello Stato che siano transitati nell'Arma dei carabinieri, non ci sono osservazioni.

Articolo 3

(Modifiche alla legge 23 marzo 2001, n. 93)

L'articolo reca una modifica di carattere formale intervenendo sull'articolo 17 della legge n.93 del 2001 al fine di prevedere la nuova denominazione di Comando Carabinieri per la tutela ambientale. Tale novella è da porre in relazione alla richiamata modifica all'articolo 174-bis del Codice prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b) dello schema di decreto legislativo in esame.

La RT ribadisce che l'intervento presenta natura prettamente ordinamentale, in quanto, rispondendo ad esigenze di coordinamento normativo interviene sulla legge recante "Disposizioni in campo ambientale" recependo all'articolo 17, comma 1, la nuova denominazione di Comando carabinieri per la tutela ambientale.

La disposizione non comporta oneri.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177)

Il dispositivo abroga il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 177 del 2016, concernente l'inquadramento dei reparti istituiti presso l'Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare. Tale abrogazione è da mettere in relazione con il nuovo articolo 174-bis del decreto legislativo n. 177 del 2016 (previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), n.2 dello schema di decreto legislativo in esame) che ha ricondotto al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, il rapporto di dipendenza funzionale che tali Comandi di specialità presentano attualmente con i Dicasteri di riferimento.

La RT ribadisce che la norma in esame modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e che, in particolare, evidenzia che la disposizione sopprime il comma 3 dell'art. 8 del d.lgs. n. 177/2016, delineando un intervento di coordinamento normativo

rispetto al nuovo comma *2-bis* dell'articolo *174-bis*, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2, del presente provvedimento.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri.

Al riguardo, alla luce del tenore chiaramente ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177)

L'articolo reca novelle all'articolo 9 del decreto legislativo n. 177/2016, tutte volte a puntualizzare che il passaggio delle competenze in materia di incendi boschivi dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non ha mutato il quadro ordinamentale di riferimento, con particolare riferimento all'assetto di competenze regionali e locali definite nella legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 in materia di incendi boschivi.

In particolare:

Alla lettera a), all'alinea dopo le parole «all'articolo 7, comma 1,», laddove è prevista l'attribuzione ai Vigili del Fuoco di alcune delle competenze del disciolto Corpo forestale dello Stato, sono inserite le parole «ferme restando le attribuzioni delle regioni e degli enti locali,».

Il richiamato articolo 5, precisa, inoltre, come le funzioni precedentemente svolte dal Corpo forestale dello Stato ed ora trasferite al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, sono sempre esercitate nell'ambito degli stessi accordi di programma previsti dall'articolo 7, comma 3, della richiamata legge n. 353 del 21 novembre 2000. Tali accordi, si precisa nella relazione illustrativa rappresentano, infatti, gli strumenti che consentono alle Regioni di avvalersi anche di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La RT conferma che il dispositivo reca diverse modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

In particolare, segnala che la proposta di modifica dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, si rende necessaria per meglio specificare, nel testo del provvedimento, che il passaggio delle competenze in materia di incendi boschivi dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco non ha mutato il quadro ordinamentale di riferimento.

Tale esigenza sarebbe emersa nell'ambito del recente confronto con le Regioni, in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome per la definizione dell'accordo-quadro, stipulato il 4 maggio 2017, recante l'individuazione dei criteri generali, dei principi direttivi e delle modalità di collaborazione tra il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e le Regioni per l'esercizio dei rispettivi compiti in materia a seguito dell'assorbimento delle funzioni del Corpo forestale.

Poiché in tale sede è stato avanzato il dubbio che le norme sopravvenute potessero aver inciso anche sulle competenze regionali, si ritiene necessario puntualizzare in maniera inequivocabile, mediante l'integrazione prevista dall'art. 2, comma 1, lett. a), che è fatto salvo l'assetto di competenze regionali e locali disegnate nella legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000, recante norme in materia di incendi boschivi (*lettera a*).

Aggiunge che le altre modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono necessarie per richiamare espressamente lo strumento convenzionale degli accordi

di programma, sulla base dei quali viene definito, ai sensi della legge n. 353 del 2000, il concorso del Corpo nazionale alla lotta attiva agli incendi boschivi (*lettere b e c*).

Anche in questo caso si intende chiarire che le funzioni ivi elencate, prima del Corpo forestale dello Stato ed ora trasferite al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, sono sempre esercitate nell'ambito degli stessi accordi di programma previsti dall'articolo 7, comma 3, della richiamata legge n. 353. Gli accordi rappresentano, infatti, gli strumenti che, nella programmazione della consistenza, della localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché delle procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi, consentono alle Regioni di avvalersi anche di risorse, mezzi e personale del solo Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

Evidenzia che l'emersione anche dell'esigenza di prevedere espressamente il passaggio al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la parte di competenza, delle funzioni che l'art. 8, comma 1, della legge n. 353 del 2000 assegnava al Corpo forestale.

Tale norma dispone, infatti, che le Regioni approvino con il piano regionale previsto dall'articolo 3 della medesima legge per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi una specifica parte che riguardi le aree naturali protette regionali, sentito il Corpo forestale. Il parere del CFS è previsto anche al comma 2 del medesimo art. 8 per l'adozione del piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato adottato dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori.

A tali fini, l'aggiunta della lett. d) all'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 177 del 2016, è diretta, pertanto, ad assicurare che, per gli aspetti concernenti la lotta attiva agli incendi boschivi, in queste particolari aree del territorio nazionale, l'apporto sinora fornito dal Corpo forestale mediante i pareri previsti dal citato art. 8 della l. n. 353 del 2000, debba ora essere espresso dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la parte di competenza attribuita al Corpo stesso dal decreto legislativo n. 177 del 2016.

Certifica infine che le novelle richiamate non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, considerato il tenore essenzialmente ordinamentale delle norme *de quo*, nulla da osservare.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177)

L'articolo reca una disposizione riguardante il personale del Corpo forestale transitato nel Ministero delle politiche agricole e forestali, integrando l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 177 del 2016. Nello specifico, essa è diretta a chiarire che l'inquadramento del citato personale nei ruoli del MIPAAF è effettuato sulla base delle corrispondenze indicate nella tabella di equiparazione, allegata al D.P.C.M 21 novembre 2016, del personale del Corpo forestale dello Stato con il personale del comparto Ministeri.

La RT ribadisce, in proposito, che l'art. 11 del D.Lgs. n. 177 del 2016, n. 177 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) provvede alle attività

elencate al comma 1 del medesimo, con il personale trasferito al medesimo ai sensi dell'articolo 12, comma 1, ultimo periodo, adeguando, a tal fine, la propria struttura organizzativa.

Quanto alla norma in esame, conferma che la modifica ivi apportata all'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 177 del 2016, dall'art. 3 dello schema di decreto legislativo correttivo è diretta a chiarire che l'inquadramento del citato personale nei ruoli del MIPAAF del contingente di personale assegnato al MIPAAF per lo svolgimento delle predette attività, sia effettuato sulla base delle corrispondenze indicate nella tabella di equiparazione, allegata al D.P.C.M 21 novembre 2016, del personale del Corpo forestale dello Stato con il personale del Comparto Ministeri.

Infine, certifica che la novella in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, poiché per il personale in questione è rimasta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177)

La norma novella l'articolo 16 del d.lgs. n. 177 del 2016, al fine di assicurare l'inquadramento, a tutti gli effetti, ivi compreso quello relativo al regime dell'ausiliaria, del personale del CFS transitato nel Corpo della Guardia di finanza (in totale 40 unità).

La RT conferma che la modifica dell'art. 16 del d.lgs. n.177 è diretta ad assicurare l'inquadramento, a tutti gli effetti, ivi compreso quello relativo al regime dell'ausiliaria, del personale del disciolto CFS che sia transitato nel Corpo della Guardia di finanza (in totale n. 40 unità).

La novella non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di norma alternativa all'istituto del c.d. "montante contributivo", come già sopra illustrato con riferimento all'Arma dei carabinieri.

Peraltro, è prevedibile un limitato ricorso all'istituto, nella considerazione della scarsa incidenza nella scelta dell'ausiliaria da parte del personale della Guardia di finanza negli ultimi anni rispetto all'alternativo sistema del moltiplicatore del montante contributivo (tabella sottostante):

ANNO	CONGEDATI PER LIMITE ETA'	AUSILIARIA		MOLTIPLICATORE	
	N.	N.	%	N.	%
2014	114	85	74,56	29	25,44
2015	132	89	67,42	43	32,58
2016	200	107	53,5	93	46,5
2017	276	105*	38,4	171*	61,96
* Proiezione in base alla media dei primi otto mesi dell'anno					

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, va nuovamente segnalato che l'articolo 3, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 165/1997, relativamente al riconoscimento dell'istituto del "montante contributivo" in favore degli appartenenti alle forze di polizia, qualifica tale istituto come "alternativo" al beneficio dell'"ausiliaria" solo relativamente al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

Tale ambito, che ricomprende le sole Arma dei carabinieri e Guardia di finanza, in quanto forze di polizia a ordinamento militare, non comprende anche il disciolto Corpo forestale dello Stato, che si poneva a ordinamento "civile", da ciò conseguendone che non sia possibile considerare gli effetti relativi al beneficio dell'"ausiliaria" destinati agli appartenenti al disciolto Corpo forestale dello Stato transitati nel Corpo della Guardia di finanza come già contemplati nell'ambito degli stanziamenti previsti ai sensi della legislazione vigente per gli appartenenti a tale ultima forza di polizia.

Sul punto, pur considerando che la RT fornisce il dettaglio della platea interessata (sole n. 40 unità) si rinvia alle considerazioni formulate in relazione all'articolo 2 circa l'obbligo di provvedere alla puntuale quantificazione del nuovo onere e alla individuazione di una idonea copertura finanziaria.

Peraltro, si segnala che, contrariamente ai dati esposti all'articolo 2 per l'Arma dei carabinieri, in questo caso i dati riportati non evidenziano neppure la "scarsa incidenza" asserita visto che per l'ultimo anno in cui sono disponibili dati completi (2016) l'ausiliaria sarebbe stata scelta dalla maggioranza dei congedati e soltanto sulla base delle proiezioni degli ultimi mesi vi sarebbe stata una significativa riduzione.

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177)

La norma interviene alla lettera a), sulla materia dei procedimenti disciplinari pendenti nei confronti del personale del Corpo forestale transitato nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e nei ruoli del MIPAAF e a tal fine prevede l'introduzione all'art 18 del d.lgs. n. 177 del 2016 dei nuovi commi da 12-bis a 12-terdecies.

Ivi, in particolare:

al comma 12-bis, si prevede che al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza si applica, relativamente alla sanzione della censura di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, irrogata in data antecedente al 1° gennaio 2017, la disciplina di cui all'articolo 1369 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

La RT sottolinea che, in ragione del dettato di cui all'articolo 18, comma 12, del decreto legislativo 177 del 2016, con cui si è previsto per il personale del CFS transitato nelle Forze di polizia, l'estinzione dei procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito, ad eccezione di quelli da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato, si è reso indispensabile prevedere una disciplina transitoria per regolamentare nel dettaglio lo specifico e delicato settore, relativamente ai transiti nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza, sottoposti ad un ordinamento militare, nella Polizia di Stato, nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e nei ruoli del MIPAAF.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Al comma 12-*ter*, si stabilisce per il personale del Corpo forestale dello Stato che sia transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, i procedimenti disciplinari da cui possano derivare una sanzione disciplinare di stato pendenti al momento del transito:

a) se non sospesi a norma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, secondo le modalità ivi previste, e, se definiti con proposta di sanzione disciplinare di stato, il relativo provvedimento è disposto dagli organi competenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) se sospesi ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono riassunti e istruiti dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e definiti, in deroga all'articolo 1393 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, all'esito del procedimento penale, entro 90 giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili.

Al comma 12-*quater*, si prevede che per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l'Amministrazione Militare ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

La RT evidenzia, con particolare riferimento al personale transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza, che con i commi da 12-*bis* a 12-*sexies* è stata estesa la disposizione dell'articolo 1369 del COM relativamente alla sanzione disciplinare della "censura" di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in ragione della sua affinità con le sanzioni disciplinari di corpo previste nella compagine militare e della discendente necessità di consentirne, al pari di queste ultime, la cessazione di ogni effetto nella documentazione personale.

In particolare, evidenzia con riferimento ai procedimenti passibili di sanzioni disciplinari di stato (ex art. 18, co.12) per fatti commessi dal personale in parola antecedentemente al passaggio (1° gennaio 2017), si è ritenuto opportuno puntualizzare l'applicazione delle norme procedurali militari (COM):

a. con alcune eccezioni per quei procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito, i quali (comma 12-*ter*):

-se non sospesi a seguito di esercizio dell'azione penale, a norma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del decreto medesimo (costituita all'inizio di ogni biennio presso ciascun Ministero) e, qualora definiti con proposta di irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, il relativo provvedimento è disposto dagli organi all'uopo previsti dal COM (avendo assunto lo status di militare, i provvedimenti disciplinari devono necessariamente essere quelli contemplati dall'ordinamento castrense);

-se sospesi in seguito all'esercizio dell'azione penale, ex articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono ripresi e Istruiti a norma del COM e definiti, in deroga all'articolo 1393 del COM stesso, all'esito del procedimento penale, entro 90 giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o decreto Irrevocabile, così salvaguardando il criterio della c.d. "pregiudiziale penale" statuito nell'ordinamento di provenienza;

b. senza eccezioni per quei procedimenti disciplinari derivanti da fatti penalmente già giudicati, i quali sono avviati e conclusi dagli organi e secondo le procedure previste dal COM, ad avvenuta conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili (comma 12-*quater*).

In ultimo, la RT segnala che è stato ritenuto imprescindibile stabilire delle regole *ad hoc* nell'irrogazione dei provvedimenti di cui sopra, volte a garantire la specularità con i provvedimenti di natura affine comminabili al personale in questione nell'ordinamento di provenienza.

Al riguardo, muovendo dalla considerazione che le sanzioni disciplinari di stato, afferma che sono provvedimenti che incidono (in via temporanea o definitiva) sul rapporto di impiego, espressamente indicati dall'articolo 1357 del COM nella:

- sospensione disciplinare dall'impiego (temporanea interruzione del rapporto di impiego da uno a dodici mesi);
- sospensione disciplinare dalle funzioni del grado (solo personale in congedo);
- cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare/inadempienza ai doveri del militare;
- perdita del grado per rimozione (risoluzione del rapporto di impiego), sono stati individuati, nella precedente amministrazione, provvedimenti di portata pari a quelli sub lettere a) e d), non essendo la natura dei rimanenti concretizzabile nel contesto civile.

In tal senso sono state riconosciute le sanzioni di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, limitatamente a quelle della:

- "sospensione dalla qualifica" (allontanamento dal servizio da uno a sei mesi);
- "destituzione" (cessazione del servizio).

Al riguardo, ritenuto il contenuto essenzialmente ordinamentale delle norme ivi riportate, non ci sono osservazioni.

Al comma 12-*quinquies* si prevede che nei casi di cui ai commi 12-*ter* e 12-*quater*, per l'irrogazione delle sanzioni si osservano le seguenti disposizioni:

a) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione disciplinare dall'impiego da uno a sei mesi;

b) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della perdita del grado per rimozione;

c) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine all'irrogazione della perdita del grado per condanna penale limitatamente ai reati e alle pene previsti anche nell'ordinamento militare, ovvero in ordine all'irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma nei restanti casi.

Al comma 12-*sexies* si stabilisce che i procedimenti non definiti alla data del 31 dicembre 2016, concernenti l'attribuzione al personale del Corpo forestale dello Stato delle ricompense per lodevole comportamento o per particolare rendimento antecedenti al transito nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, sono istruiti e definiti, secondo le disposizioni in vigore per il personale dell'Arma dei carabinieri e del predetto Corpo, entro il 31 dicembre 2018.

La RT afferma che le altre sanzioni ivi contemplate ("censura" e "riduzione dello stipendio"), non producendo effetti sul rapporto di impiego, non possono, infatti, essere accomunate alle sanzioni disciplinari di stato e pertanto il vaglio, in itinere, delle mancanze ad esse correlate deve intendersi estinto a mente del predetto articolo 18, comma 12 del decreto legislativo 177 del 2016, per cui è stata introdotta una specifica disposizione (comma 12-*quinquies*), con cui sono stati stabiliti i parametri di corrispondenza dei profili sanzionatori tra i due ordinamenti, da osservare nell'irrogazione delle sanzioni di cui sopra.

Segnala che la modifica normativa riguardante l'inserimento del comma 12-*sexies* si è resa necessaria per sanare gli oltre 4.000 procedimenti in parte solo avviati, in parte già istruiti ma non definiti prima del transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, relativi alla valutazione di comportamenti o rendimento meritevoli dell'attribuzione di una ricompensa.

Conclude affermando che la definizione di tali procedimenti, da attuarsi necessariamente secondo le disposizioni in vigore per l'Arma dei carabinieri, atteso il venir meno dei soggetti precedentemente deputati alla valutazione e alla concessione delle ricompense, risponde alle legittime aspettative del personale interessato ed evita un possibile nocumento alle loro prospettive di progressione in carriera.

Al riguardo, per i profili d'interesse, nulla da osservare.

Al comma 12-*septies* si stabilisce che per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito si estinguono, ad eccezione di quelli da cui possa derivare una sanzione disciplinare più grave della multa.

Al comma 12-*octies* si prevede che per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai procedimenti disciplinari non estinti si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

a) se non sospesi, sono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, secondo le modalità ivi previste, e se definiti con

proposta di sanzione disciplinare, il relativo provvedimento è disposto dagli organi competenti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) se sospesi, ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono riassunti e istruiti dagli organi e secondo le procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 12-*octies*, lettera a).

Al comma 12-*nonies* si afferma che per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 12-*octies*, lettera a).

Al comma 12-*decies* si stabilisce che nei casi di cui al comma 12-*octies*, per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

b) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento con preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera a);

c) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento senza preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera a).

Al comma 12-*undecies* si prevede che per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nella Polizia di Stato, per fatti commessi antecedentemente al transito nell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, e si applicano le seguenti disposizioni:

a) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio da uno a sei mesi, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737;

b) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, ai sensi dell'articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.737;

c) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine all'irrogazione della destituzione, ai sensi dell'articolo 8, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.737, ovvero in ordine all'irrogazione delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione, ai sensi degli articoli 6 e 7 del medesimo decreto, nei restanti casi;

d) al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza si applica, con rinvio all'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'istituto della riabilitazione.

La RT riferisce che il dispositivo propone di inserire una norma analoga per il personale ex CFS transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo, anche in questo caso, al fine di limitare l'effetto estinguente a quei procedimenti disciplinari dai quali possono derivare le sanzioni della censura e della riduzione dello stipendio.

Con specifico riferimento al personale del disciolto Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, afferma che con la disciplina prevista dai nuovi commi da 12-*septies* a 12-*decies* dell'art. 18 del D.Lgs. n. 177 del 2016, si è proceduto, innanzitutto, ad operare una distinzione tra i procedimenti disciplinari non sospesi alla data del transito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelli invece sospesi in seguito all'esercizio dell'azione penale, ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3.

Evidenzia che, nel primo caso, i procedimenti disciplinari vengono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, secondo le modalità ivi previste, e se definiti con proposta di sanzione disciplinare, il relativo provvedimento è disposto dagli organi competenti previsti dai richiamati contratti collettivi.

Nel secondo caso, se sospesi ai sensi del medesimo articolo 117, sono riassunti e istruiti dagli organi e secondo le procedure previste per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Analoga disposizione viene prevista per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e giudicati in via definitiva, di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza.

Inoltre, considerato che non sussiste una perfetta analogia tra le sanzioni applicabili al personale del Corpo forestale dello Stato, previste dagli articoli 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3 e quelle applicabili al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si è proceduto ad effettuare una equiparazione, finalizzata a garantire la maggiore corrispondenza possibile tra le stesse.

Al riguardo, la RT segnala poi che, nelle more dell'adozione del regolamento di disciplina previsto dall'articolo 139 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale, al medesimo personale si applicano le disposizioni disciplinari di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29 aprile 1996, così come modificato e integrato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 26 maggio 2004 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2004.

In particolare, la proposta integrativa prevede che le condotte che nell'ordinamento del Corpo forestale dello Stato avrebbero comportato l'applicazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 della sanzione disciplinare di cui:

-all'articolo 81 (*sospensione dalla qualifica*) sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;

- all'articolo 84 (*destituzione*) sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento con preavviso;

- all'articolo 85 (*destituzione di diritto*) sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento senza preavviso.

Certifica che con il nuovo comma 12-*undecies* dell'art. 18 del d.lgs. n. 177 del 2016 si provvede alla disciplina transitoria riguardante il personale del CFS transitato nella Polizia di Stato ai fini dell'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinare per fatti commessi prima del transito ed oggetto di sentenza penale intervenuta successivamente.

In proposito, si richiama la procedura e le sanzioni disciplinate nel D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, recante "*Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti*".

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Al comma 12-*duodecies* si prevede che per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Al comma 12-*terdecies* si stabilisce che nei casi di cui al comma 12-*duodecies*, per l'irrogazione delle sanzioni si osservano le seguenti disposizioni:

a) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative;

b) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento con preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative;

c) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento senza preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole.».

La RT segnala sui commi in esame che questi si riferiscono, in particolare, alla disciplina transitoria riguardante il personale del CFS transitato nei ruoli del MIPAAF.

Nei confronti del personale *ex* CFS transitato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non vi sono procedimenti disciplinari pendenti, sicché non è sorta la necessità di definire, per questi soggetti, un apposito regime transitorio.

Tuttavia, afferma che considerata l'astratta possibilità che emergano fatti accertati dalla magistratura, compiuti da *ex* dipendenti CFS anteriormente al transito presso il Ministero e che possano avere rilievo disciplinare, si è ritenuto opportuno predisporre una proposta emendativa che consenta di individuare, nel caso di specie, gli organi competenti, la procedura

e le sanzioni applicabili per fatti compiuti anteriormente al 31 dicembre 2016 ma conosciuti successivamente dall'Amministrazione.

Al riguardo, precisa che al momento della stesura dello schema di decreto legislativo correttivo le sanzioni disciplinari applicabili al personale del MIPAAF sono contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto ministeri del 16 maggio 1995, come modificato ed integrato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto ministeri del 12 giugno 2003 e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto ministeri del 14 settembre 2007, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che individua, altresì, le procedure applicabili e gli organi competenti. Nelle more della conclusione dell'*iter* per la definizione dell'accordo relativo al nuovo CCNL del comparto delle Funzioni Centrali la proposta emendativa reca un rinvio generale alle previsioni contrattuali in materia disciplinare di riferimento per il personale del MIPAAF allo scopo di assicurare il coordinamento con eventuali nuove clausole che dovessero intervenire successivamente.

Per ciò che concerne l'aspetto sanzionatorio, considerato che non sussiste perfetta corrispondenza tra quelle applicabili nell'ordinamento di provenienza al personale ex CFS, previste dagli articoli 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle applicabili ai dipendenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dichiara che si è proceduto ad effettuare una equiparazione che garantisca la maggiore corrispondenza possibile tra le stesse.

Pertanto, per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l'Amministrazione abbia avuto conoscenza integrale, si stabilisce che la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Ministeri applicando, nell'irrogazione delle sanzioni, una specifica tabella di equiparazione.

In particolare, si prevede che le condotte che nell'ordinamento del Corpo forestale dello Stato avrebbero comportato: l'applicazione della sanzione disciplinare di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative; l'applicazione della sanzione disciplinare di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento con preavviso, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative; l'applicazione della sanzione disciplinare di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento senza preavviso, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative.

Al riguardo, nulla da osservare.

Alla lettera b), dopo il comma 13 dell'articolo 18, del d.lgs. 177/2016, è aggiunto il comma 13-bis, in cui si stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 2214-*quater* del decreto legislativo 15

marzo 2010, n. 66 (C.O.M.), si applicano anche alle prime elezioni degli organi della rappresentanza militare per il rinnovo dei delegati in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

La RT certifica che l'introduzione di un comma 13-*bis* all'art. 18 del d.Lgs. n. 177 del 2016, attraverso cui si prevede l'estensione del regime straordinario dei commi 21, 22 e 23 dell'articolo 2214-*quater* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche alle prime elezioni degli organi della rappresentanza militare per il rinnovo dei delegati in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo, per assicurare il completamento del processo di omogeneizzazione del personale proveniente dal CFS, tuttora in atto.

Sul punto, conclude per i profili di interesse che le novelle proposte nell'articolo 8 con non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Giu 2017 [Nota di lettura n. 182](#)
A.S. 2834: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016"
- " [Nota di lettura n. 183](#)
Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (**Atto del Governo n. 418**)
- " [Nota di lettura n. 184](#)
Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (**Atto del Governo n. 417**)
- " [Nota di lettura n. 185](#)
A.S. 2856: "Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale"
- " [Nota di lettura n. 186](#)
A.S. 2860: "Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno"
- Lug 2017 [Nota di lettura n. 187](#)
A.S. 2284: "Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile" (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- " [Elementi di documentazione n. 71](#)
A.S. 2874: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016"
- " [Elementi di documentazione n. 72](#)
A.S. 2875: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017"
- " [Nota di lettura n. 188](#)
A.S. 2879: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A." (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- " [Nota di lettura n. 189](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (**Atto del Governo n. 430**)
- Set 2017 [Nota di lettura n. 190](#)
A.S. 2728: "Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione"
- " [Nota di lettura n. 191](#)
A.S. 2886: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017" (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 18](#)
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (**Doc. LVII, n. 5-bis**)